

Cagliari 5 maggio 2012
Prot. n. 154

Al Direttore Generale dell'Assessorato al Personale
Dott. Giuseppe Manca

Oggetto: effetti dell'attuazione dell'accordo sulle Progressioni professionali - Richiesta di incontro

La recente attuazione dell'accordo sulle progressioni orizzontali ha evidenziato, nell' area B1 del CFVA, un aspetto che, a nostro parere necessita di un approfondimento attraverso un incontro specifico.

Detto personale, infatti, ha usufruito della progressione per il periodo indicato dall'accordo dall'Area A3 a quella A4 ma, essendo transitato (in periodo successivo a quella data) nell'area B1, in quanto vincitori di concorso per Ispettore Forestale, si trova ad aver avuto prima un aumento di stipendio ed in seguito una decurtazione (il tabellare del livello economico B1 è infatti inferiore a quello della A4, attribuito con decorrenza anteriore al passaggio in B1).

Si ricorda che in questi casi, anche per il personale proveniente da Amministrazioni diverse dalla nostra, si è sempre provveduto corrispondendo un "assegno ad personam" pari alla differenza col precedente trattamento economico fisso, così come previsto dalle vigenti norme che regolano il pubblico impiego e da una consolidata giurisprudenza in merito al "divieto di reformatio in peius".

L'art. 3 della l. n. 537/93 è appunto preordinato alla salvaguardia del reddito che il lavoratore ha percepito in costanza del suo rapporto con l'Amministrazione e sul quale ha, in ragione di quel rapporto (a tempo indeterminato), riposto un legittimo affidamento. Tale affidamento risulterebbe tradito se quel dipendente, venendo a prestare un servizio per una qualifica superiore, ricevesse dall'Amministrazione stessa un trattamento economico, fisso e continuativo, inferiore al precedente.

Sarebbe inoltre la Regione Sarda l'unica Amministrazione Pubblica in Italia a non applicare il "divieto di reformatio in peius" che per gli impiegati dello Stato rappresenta un principio ormai consolidato ma, lo è ormai in tutto il pubblico impiego comprese le Regioni e gli Enti Locali.

Infatti anche il CCNL 09.05.2006 del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004 - 2005 stabilisce all'art. 9, comma 1. che "In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, ai sensi dell'art.4 del medesimo CCNL, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica".


La giurisprudenza in merito prevede che, nulla disponendo in proposito i contratti collettivi di comparto, le norme riguardanti il trattamento economico, inserite nel contratto individuale di lavoro, vanno interpretate in senso conforme all'art. 3 della l. n. 537/93, in ossequio ai principi dell'interpretazione secondo legge del contratto e, soprattutto, del favor prestatoris.

Si chiede pertanto un apposito urgente incontro per verificare la possibilità di una veloce risoluzione della questione ed evitare inutili contenziosi legali.


Saluti

Le Segreterie


CGIL
Maurizio Didu



CISL
Giuseppe Motzo



UIL
Emilio Carta



SAF
Gavino Farina



Fendres-Safor
Ignazio Masala

